



-9453/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23956/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 9453

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C-T

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 26/11/2015
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Rel. Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AMV

sul ricorso 23956-2009 proposto da:

INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE RINALDO PIAGGIO
 S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f.
 00262990104), in persona dei Commissari Liquidatori
 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, giusta procura

in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AESEL - AMERICAN EXPRESS SERVICE EUROPE LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l'avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

AMERICAN EXPRESS COMPANY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 933/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIOVANNI ARIETA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 1 agosto 2008, la Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Commissario Liquidatore, Alberto Alberti, della s.p.a. Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio, posta in in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria in data 28.11.1994, avverso la sentenza resa nel settembre 2003 dal Tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda proposta dalla procedura nei confronti della American Express Company s.p.a. -ed estesa nei confronti della American Express Services Europe Limited, chiamata in causa in quanto cessionaria del complesso aziendale della originaria convenuta- al fine di sentir accertare la inefficacia, a norma dell'art.67 comma 2 l.fall., dei pagamenti effettuati dalla società nell'anno anteriore al decreto che l'aveva posta in amministrazione straordinaria, e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di complessivi € 199.729,80 oltre accessori.

Riteneva la corte distrettuale la carenza, in capo al Commissario Liquidatore Alberti, della legittimazione al conferimento dello *jus postulandi* al difensore -diverso da quello nominato in primo grado in base ad una autorizzazione e a una procura non utilizzabili in sede di gravame- che aveva sottoscritto l'atto di appello, in difetto di autorizzazione da parte della autorità amministrativa vigilante. Autorizzazione che la corte riteneva necessaria in base al disposto degli artt.25 e 31 l.fall., giudicandolo applicabile nella specie in virtù del rinvio, contenuto nell'art.1 del D.L. n.26/1979 convertito in legge n.95/1979 (essendo la sottoposizione della società alla amministrazione straordinaria anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs.n.270/1999), alla normativa regolante la liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt.195 e ss. l.fall., a sua volta modellata su quella dettata in tema di fallimento con la sostituzione, a norma dell'art.201 l.fall.,

della autorità ministeriale di vigilanza nei poteri del tribunale e del giudice delegato e del commissario liquidatore in quelli del curatore. Riteneva pertanto la corte distrettuale che, in difetto della suddetta autorizzazione, la attività processuale esperita di fatto dal nuovo difensore non potesse considerarsi neppure riferibile alla parte rappresentata, cioè agli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Avverso tale sentenza la I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria, con atto notificato il 29 ottobre 2009, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste la American Express Services Europe Limited con controricorso. La intimata American Express Company s.p.a. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione di norme di diritto: afferma parte ricorrente che (cfr.quesito di diritto), alla stregua di quanto disposto dall'art.1 comma VI D.L.n.26/1979 conv.in L.n.95/1979 e degli artt.195 e ss., 25 e 201 l.fall., spettano al commissario dell'amministrazione straordinaria gli stessi poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, e in specie il potere di promuovere e proseguire in ogni stato e grado le azioni revocatorie senza che sia necessaria la previa autorizzazione da parte della autorità di vigilanza, e quindi il potere di nominare avvocati e difensori, ad essi conferendo lo *ius postulandi*.

La doglianza è fondata.

Rettamente la corte genovese ha rilevato come il rinvio, operato dall'art.1 del D.L.n.26/1979 convertito in legge n.95/1979, alle norme della legge fallimentare regolanti la liquidazione coatta amministrativa (in quanto non diversamente stabilito con il decreto legge stesso) comporti che il commissario dell'amministrazione straordinaria ha gli stessi poteri del

commissario della liquidazione coatta amministrativa (cfr.Cass.Sez.I n.4167/1994): non utile peraltro, in presenza di tale preciso riferimento normativo, si mostra il tentativo della difesa di parte resistente diretto ad evidenziare eventuali elementi di differenziazione tra le due procedure. Erra invece la corte genovese là dove, esaminando la disciplina della legge fallimentare in tema di poteri del commissario della liquidazione coatta amministrativa, prende in considerazione il solo rinvio generale di cui all'art.201 l.fall., per desumerne che l'esercizio dei poteri del commissario sarebbe regolato dalle norme previste per l'esercizio dei poteri del curatore del fallimento (artt.25 n.6 e 31 l.fall.). Non ha cioè considerato che l'esercizio dei poteri attribuiti al commissario liquidatore è specificamente regolato dall'art.206 l.fall., che richiede l'autorizzazione da parte della autorità di vigilanza solo per il promovimento delle azioni di responsabilità di cui agli artt.2393 e 2394 cod.civ. e per il compimento degli atti di cui all'art.35 l.fall. La specificità di tale previsione normativa ne implica il carattere esaustivo, sì che deve escludersi l'applicabilità in via analogica di norme ivi non richiamate. In tal senso è l'orientamento ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità (cfr.Cass.n.4167/94; n.2454/95; n.24908/08; n.20002/13), cui il Collegio intende dare continuità.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame nel rispetto del principio di diritto qui affermato, regolando infine anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2015

L'estensore



Il presidente

